

#### **REGOLAMENTO IVASS N. 55 DEL 11 APRILE 2024**

REGOLAMENTO IVASS N. 55 DEL 11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE

## Esiti della pubblica consultazione

## Roma, 30 aprile 2024

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 6/2023 concernente lo schema di regolamento in materia di trasmissione digitalizzata di informazioni anagrafiche e societarie.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

### • ANIA

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome del soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

I prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 6/2023 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 55 del 11 aprile 2024.



# Documento di consultazione n. 6/2023

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentate

# REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E SOCIETARIE

#### Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo e la lettera cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella sesta colonna è indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta

	cha sesta colonia e maleata la risolazione den 14455 per ogni commento, proposta per venata						
N.	Commentatore	Articolo	Comma e lettera	Contributi e Proposte	Risoluzioni IVASS		
	ANIA- Associazione lazionale fra le Imprese Assicuratrici	Osservazione Generali		In via generale, l'ANIA esprime il proprio apprezzamento per le previsioni recate dallo schema di regolamento (documento n. 6/2023) qui in esame. Ciò premesso, riteniamo comunque importante che siano chiariti taluni aspetti di particolare rilievo per il settore assicurativo, e proponiamo che vengano apportate allo schema di regolamento alcune modificazioni.  In particolare, si ritiene che debba essere opportunamente chiarito il rapporto tra lo	Il nuovo Regolamento in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche e societarie - relative alle imprese e ai gruppi - integra, innova e completa il quadro normativo esistente. Tale quadro già prevede l'obbligo in capo alle imprese di comunicare all'IVASS i dati richiesti in conformità alla cornice normativa delineata, a livello nazionale ed europeo, per la raccolta delle informazioni anagrafiche e societarie dei soggetti vigilati.  La normativa nazionale in ottica di risparmio pubblico promuove la piena integrazione dell'attività di		



schema di regolamento in esame e le previgenti previsioni che già disciplinano obblighi di comunicazione in capo alle imprese nei confronti dell'Istituto in merito alle informazioni anagrafiche societarie e a quelle delle persone fisiche che ricoprono cariche sociali, o sono titolari di funzioni fondamentali o sono responsabili di funzioni di controllo. Ciò rileva in ogni caso e, a titolo esemplificativo, nei casi esternalizzazione, per i quali vi è la parallela disciplina recata dagli art. 67 e ss. del Regolamento IVASS n. 38/2018 che già prevede un obbligo di comunicazione delle sopra citate informazioni. A tale proposito si ritiene necessario specificare se le comunicazioni effettuate attraverso il sistema RIGA sostituiscano integralmente auelle previste dal Regolamento n. 38/2018 oppure queste continuino a essere necessarie dando luogo, in quest'ultimo caso, a un canale di trasmissione ulteriore e parallelo rispetto a quello già previsto dal richiamato Regolamento n. 38/2018.

Sempre con riferimento alle modalità e ai tempi di trasmissione delle informazioni, sarebbe preferibile indicare espressamente (se del caso anche con un allegato al Regolamento) la normativa di riferimento e i termini da questa previsti per l'invio delle informazioni di cui al

vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, garantendo continuità e maggiore efficienza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

La nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici ha il duplice obiettivo di assicurare omogeneità nell'informativa a carico delle imprese/soggetti incaricati e di conferire adeguata efficacia, trasparenza e sicurezza all'intero processo di comunicazione dei dati anagrafici.

In parallelo al caricamento su RIGA, restano quindi invariati gli obblighi di trasmissione preventiva della documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di vigilanza, per la verifica dei requisiti di idoneità dei soggetti che ricoprono cariche sociali e di controllo e per i titolari di funzioni fondamentali nonchè per le attività essenziali e importanti esternalizzate.

Il regolamento RIGA rinvia al quadro normativo vigente per il termine di trasmissione dei dati; nel caso in cui il termine non sia previsto le informazioni dovranno essere trasmesse tramite l'applicativo RIGA in modo tempestivo e comunque non oltre i 30 giorni. Non si ritiene opportuno indicare espressamente (se del caso anche con un allegato al Regolamento) la normativa di riferimento e i termini da questa previsti, tuttavia si sta approfondendo la possibilità di fornire un'informativa o chiarimento applicativo riepilogativo degli adempimenti anagrafici riconducibili a RIGA.



Titolo III (v. art. 16, comma 1 dello schema di Regolamento), posto anche quanto affermato dallo stesso Istituto circa il fato che "Il framework normativo di riferimento risulta però frammentato soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche".

Si osserva altresì che lo schema di regolamento, pur essendo in gran parte allineato alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 38/2018, necessiterebbe di un maggiore coordinamento rispetto alla terminologia utilizzata e alle funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e i rischi. Per quanto attiene al primo profilo, si ritiene che in conformità con quanto previsto dal Regolamento n. 38/2018, l'organo amministrativo debba approvare la "politica" (e non le "procedure") e, eventualmente, le linee di indirizzo contenenti i principi generali posti alla base delle procedure necessarie ad assicurare la completezza, la correttezza e l'aggiornamento dei dati. Con riferimento invece al Comitato per il controllo interno e i rischi, si ritiene che le funzioni attribuite a tale organo (v. art. 6 dello schema di regolamento) possano dare luogo a connotazioni troppo operative e specifiche rispetto a quelle più

**Si accoglie** l'osservazione di allineamento terminologico con il regolamento n. 38/2018. Il testo del regolamento è stato aggiornato.



				generali previste dal Regolamento n. 38/2018.	
N.	Commentatore	Articolo	Comm e lettera	Osservazioni e proposte	Risoluzioni IVASS
2	ANIA	1		Oltre all'elencazione della normativa primaria di riferimento, sarebbe utile, visto anche quanto affermato dallo stesso Istituto di vigilanza nella relazione di presentazione ("Il framework normativo di riferimento risulta però frammentato soprattutto con riguardo alle disposizioni con cui sono specificate le modalità di trasmissione delle informazioni anagrafiche."), predisporre un prospetto in allegato al presente schema di regolamento, relativo ai tempi di trasmissione delle informazioni richieste (si veda anche il commento sub art. 16, comma 1).	sull'Osservazione generale.
3.	ANIA	2	1.d	Si chiede conferma che i dati presi in considerazione dallo schema di regolamento siano esclusivamente di natura anagrafica e societaria, escludendo quindi quelli relativi, ad esempio, a premi e sinistri.	Si conferma che i dati gestiti da RIGA sono esclusivamente di natura anagrafica e societaria con esclusione dei dati puramente quantitativi (quali premi e sinistri).



4.	ANIA	5	1. a) e	Si ritiene che, in linea con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2018, l'organo amministrativo debba approvare non "le procedure" ma la "politica" e si chiede pertanto di modificare lo schema di regolamento in tal senso.  Eventualmente, utilizzando la stessa espressione prevista sub art. 6, comma 1, si propone l'uso dell'espressione "linee di indirizzo", contenenti i principi generali posti alla base delle procedure necessarie ad assicurare la completezza, la correttezza e	Si rimanda alla risoluzione precedente sull'Osservazione generale.  Si accoglie l'osservazione di allineamento terminologico con il regolamento n. 38/2018. Il testo del regolamento è stato aggiornato.
			c)	l'aggiornamento dei dati nonché la conformità alla disciplina in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza, allineando in tal modo la terminologia utilizzata dai due articoli.  Si rappresenta l'opportunità di una riflessione circa le tempistiche di redazione di una procedura (ma leggasi "politica" in coerenza con la proposta di	Il testo del regolamento è stato aggiornato.
				modifica su rappresentata) che, stanti le disposizioni del Regolamento, appare alquanto complessa e articolata.	



5.	ANIA	6	Si chiede se l'incarico attribuito al Comitato di assistere "l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di trasmissione delle informazioni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, ecc." non sia contraddittorio con i generali compiti assegnati al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, richiamati anche dallo stesso art. 6: tale incarico, infatti, non dovrebbe essere di natura operativa e specifica coerentemente a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2018, che assegna al Comitato compiti più di alto livello.	l'intendimento della norma.  Si chiarisce che nel sistema di controllo interno sono inclusi gli adempimenti riconducibili al sistema di trasmissione dei dati anagrafici e societari.
6.	ANIA	9	Con riferimento alle "partecipazioni qualificate" (richiamate anche all'art. 14 del Regolamento), si chiede conferma se le informazioni anagrafiche richieste all'impresa segnalante che le detiene dovranno essere oggetto di segnalazione anche da parte delle stesse compagnie assicurative partecipate, in quanto rientranti nel perimetro applicativo del Regolamento.	Si precisa che tutte le imprese assicurative e le società capogruppo di imprese assicurative (imprese vigilate) devono comunicare su RIGA le partecipazioni rilevanti, le cui istruzioni sono state riportate nella Guida operativa



			Sempre con riferimento alle "partecipazioni qualificate", si chiede come si coordina il nuovo Regolamento con le previsioni del Regolamento IVASS n. 22/2016 (vigilanza sui Gruppi) per quanto riguarda le informazioni contenute nell'Albo delle società capogruppo, dal momento che esso non comprende le informazioni relative alle partecipazioni qualificate, escluse in quanto non rientrano nel perimetro del Gruppo IVASS.  Si chiede inoltre di chiarire quali siano le informazioni da fornire in base a tale art. 9, comma 3, I, con riferimento a "azionisti, patti parasociali e partecipazioni di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute" (lett. c).	indirettamente, nel campo Partecipazione di "controllo" o di "influenza notevole" o "qualificata"; la partecipata assicurativa dovrà quindi inserire nella sezione "azionisti" la quota detenuta dall'azionista.  Gli obiettivi dei due regolamenti sono differenti e complementari. Il Regolamento RIGA ha una finalità di natura anagrafica e persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni. L'utilizzo di tali informazioni permette di svolgere anche i compiti di tutela del consumatore e di contrasto alle frodi assicurative assegnati all'IVASS, nonché di effettuare analisi sulla struttura del mercato assicurativo italiano.  In merito alle informazioni da fornire si rinvia alla Guida operativa sopra richiamata.
7.	ANIA	3, II	Nel caso di un gruppo assicurativo che abbia al suo interno anche società con sede in Spagna e in Cile esercenti l'attività nel proprio Paese e non in Italia, è necessario comunicare le informazioni anagrafiche che le riguardano (essendo appartenenti al gruppo) benché non rientrino nella definizione di "imprese estere"?	Si conferma che devono essere inserite nella piattaforma RIGA le informazioni anagrafiche che riguardano il gruppo, in coerenza con l'obiettivo del Regolamento stesso.



		ı	1	1	
				Nel caso di società non assicurative appartenenti al gruppo, con sede ed esercenti la propria attività in Italia, è necessario comunicare le informazioni anagrafiche ad esse relative?	Si conferma che è necessario comunicare le informazioni anagrafiche relative alle società non assicurative in quanto appartenenti al gruppo.
8.	ANIA	9	4	Si chiede di chiarire come si coordini tale previsione con le informazioni contenute nell'Albo delle società capogruppo previsto dal Reg. IVASS n. 22/2016, che comprende anche le informazioni relative alle imprese estere.	Si rimanda alla risoluzione precedente (Commento 6. ANIA) e si conferma che le informazioni anagrafiche delle imprese estere abilitate ad operare in Italia sono gestite dall'IVASS.
9.	ANIA	11	1 - 2	Con riferimento alle esternalizzazioni essenziali o importanti, si chiede conferma del fatto che la nuova disciplina si applichi solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.	Si chiarisce che le informazioni anagrafiche relative alle esternalizzazioni delle attività essenziali e importanti si riferiscono ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento nonché a quelli vigenti all'entrata in vigore al regolamento.
				È inoltre previsto che in RIGA vengano comunicati i dati anagrafici del fornitore della funzione o attività esternalizzata, la data di nomina, di scadenza o di cessazione dell'incarico con relativa causa.	Nel caso l'impresa riscontri un dato incompleto, sarà tenuta ad aggiornare il quadro dei contratti esternalizzati in vigore.
					<b>Si accoglie l'osservazione</b> . Il testo del regolamento è stato modificato per chiarire l'intendimento.
				Al riguardo, si chiede conferma che:	
				- per <b>data di nomina</b> , trattandosi di contratti di <i>outsourcing</i> , si debba intendere	Con riferimento alle attività essenziali e importanti esternalizzate, si conferma che:
				data di efficacia del contratto; - la data di scadenza corrisponda alla data contrattualmente stabilita per il	-per "data di nomina" si intende la data di efficacia del contratto;



				termine dell'attività e sia comunicata all'avvio dell'esternalizzazione; - la data di cessazione dell'incarico, da comunicarsi ad evento, corrisponda alla data di chiusura del contratto per causa diversa dalla data di scadenza originariamente pattuita o includa anche il caso della scadenza fisiologica del contratto.  Con riferimento ai rinnovi o proroghe di contratti aventi ad oggetto esternalizzazioni essenziali o importanti, si chiede se debba essere effettuata una nuova comunicazione mediante RIGA.	-per "data di scadenza" si intende la data finale prevista dal contratto comunicata all'avvio dell'esternalizzazione;  - per data di cessazione dell'incarico si intende la data di chiusura del contratto per causa diversa dalla data di scadenza.  I rinnovi o le proroghe di contratti aventi ad oggetto esternalizzazioni essenziali o importanti comportano sempre una nuova segnalazione in RIGA con indicazione della nuova data di scadenza del contratto.
10.	ANIA	13	1, b)	Per "principali azionisti" si intendono solo i detentori di quote superiori al 2% ovvero, in ogni caso, i primi 10 azionisti a prescindere dalle quote detenute?	Si chiarisce che l'informativa è richiesta per i primi 10 azionisti indipendentemente dalle quote possedute.
11.	ANIA	16	1-2	Al primo comma si legge che le informazioni di cui al Titolo III devono essere trasmesse esclusivamente attraverso RIGA "nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento": sarebbe utile specificare a quale normativa l'Istituto si riferisce, considerato che non in tutti i casi è prevista una scadenza. Si propone il richiamo, eventualmente in un allegato al	Si richiama la risoluzione precedente (v. Osservazione generale e commento n. 2).  Con riguarda ai termini si rimanda al riferimento temporale richiamato nella normativa di riferimento.  Qualora sia prevista l'informativa tempestiva, si chiarisce che deve avvenir comunque entro 30 giorni dalla data di riferimento.



Regolamento, a una lista di attività e alle relative normative di riferimento (v. anche osservazione sub art. 1, comma 1).

Si chiede inoltre di specificare cosa si intende per "deroghe dovute a eventi di natura eccezionale" e se sia possibile formulare qualche esempio per avere piena comprensione del concetto.

La norma prevede che le segnalazioni oggetto del Regolamento siano trasmesse esclusivamente attraverso RIGA. Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto esternalizzazioni essenziali o importanti, si chiede pertanto se le comunicazioni previste dal Regolamento IVASS n. 38/2018 merito tali esternalizzazioni siano sostituite segnalazioni dalle integralmente tramite RIGA o se le comunicazioni ex Regolamento n. 38/2018 continuino a essere necessarie, in parallelo alle segnalazioni RIGA.

Si chiarisce che gli eventi eccezionali sono per natura imprevedibili e possono avere una natura soggettiva che verrà tempestivamente comunicata all'IVASS con cui si concorderanno le deroghe da assumere (es. pandemie, attacchi cyber distruptive del database societario, disfunzioni di business continuity dovute a eventi climatici o incidenti di vario tipo ...).

Rimangono fermi gli adempimenti di informativa preventiva che richiedono l'invio di documentazione necessaria ad istruire il processo di valutazione e autorizzazione, nei tempi e modalità di cui al Regolamento n. 38/2018.

Una volta concluso l'iter autorizzativo di cui sopra -le informazioni anagrafiche dovranno pervenire esclusivamente a mezzo RIGA, e riquarderanno il contratto concluso. Si rimanda alla risoluzione di cui al commento precedente n. 9 ANIA su l'articolo 11.

In particolare, nel secondo caso, si chiede | Si accoglie l'osservazione. Il testo del regolamento è se le comunicazioni relative a meri stato modificato per chiarire l'intendimento.



				rinnovi o proroghe possano essere gestite esclusivamente tramite RIGA.	
				Posto che, come altrove già evidenziato, lo schema di regolamento in commento non prevede tempistiche espresse per la comunicazione delle varie nomine/ incarichi per i quali è previsto un obbligo di comunicazione, sembrerebbe opportuno anche individuare il dies a quo da prendere in considerazione che potrebbe essere quello previsto dal comma 2 dell'art. 21.	
12	ANIA	16	4	Si chiede conferma che le firme digitali indicate dalla norma possano essere apposte anche dall'utente gestore.  Si chiede conferma che non è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell'applicativo per l'inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche relative a patti parasociali, azionisti ecc.	L'utente gestore può firmare le comunicazioni se ha anche il ruolo di utente operatore.  Si conferma che non è prevista la firma per le informazioni della survey azionisti e partecipazioni.
13	ANIA	18	3	Si chiede di chiarire se i nominativi dei "gestori" già attualmente censiti e registrati sulla piattaforma dovranno essere comunicati formalmente all'IVASS, che procederà a una nuova abilitazione, o se le abilitazioni in essere resteranno valide (anche con riferimento agli "operatori").	L'entrata in vigore del regolamento non comporta la cancellazione delle abilitazioni attive che, pertanto, resteranno valide senza ulteriori nuove comunicazioni all'IVASS.



14	ANIA	19	1	Posto che le consultazioni pubbliche di RIGA non sono meglio precisate, si suggerisce di specificare i soggetti che possono effettuare tali consultazioni. Sarebbe, inoltre, opportuno inserire dopo la parola "anagrafiche", la parola "societarie", in modo da delimitare più chiaramente l'ambito delle consultazioni pubbliche del RIGA e limitarle esclusivamente alle informazioni anagrafiche riguardanti le società.	Le consultazioni previste dall'art. 19 non prevedono limitazioni dei soggetti utente. Può essere accolta la proposta di aggiungere la parola "societarie" all'art. 19.
15	ANIA	20	1-3	Si propone di permettere il trasferimento dei dati dei soggetti già censiti nel RIGA in "locale", tale operazione consentirebbe all'utente di aggiornare più agevolmente i dati che devono essere inseriti nel RIGA.  In merito al comma 1, si segnala il seguente refuso: "al fine di consultare i dati relativi ai codici censito di interesse".  Si chiede conferma che, in forza dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza che improntano la disciplina relativa al trattamento dei dati personali, i dati personali siano accessibili solo dalle imprese che li hanno trasmessi al RIGA.	Ragioni operative, di sicurezza e di tutela della privacy non rendono possibile l'estrazione e il trasferimento in "locale" dei soggetti segnalati in RIGA.  Si conferma che ciascun ente segnalante ha accesso ai dati personali comunicati e non anche a quelli delle altre imprese.



16	ANIA	22	3	Con l'inciso "tenuto conto degli adempimenti di cui agli artt. 190 e 190-bis del codice" si intende affermare che alle informazioni anagrafiche e societarie a perimetro del regolamento si applicano i due articoli citati. Si chiede di riformulare i riferimenti normativi anche in considerazione di quanto indicato in maniera più specifica nell'art. 1 dello Schema in commento.	Si prende atto dell'Osservazione.  Il testo è stato modificato.
17	ANIA	Allegato		Si chiede conferma che tutte le figure indicate in elenco (solo nel caso in cui siano state nominate dall'impresa) siano oggetto di comunicazione tramite RIGA, così come risulterebbe indicato nella relazione di presentazione del documento posto in pubblica consultazione ("L'allegato riporta, inoltre, l'elenco analitico delle funzioni aziendali che devono essere comunicate all'IVASS attraverso RIGA").	La lista riportata in allegato al regolamento rappresenta una elencazione pressochè esaustiva delle funzioni aziendali di interesse dell'Istituto. L'impresa deve pertanto comunicare in RIGA tutte le funzioni presenti nella propria struttura organizzativa ma non quelle assenti in azienda ancorchè indicate nell'allegato.
				L'allegato al documento in pubblica consultazione riporta un elenco di figure alle quali sono abbinati i relativi codici. Tuttavia, in alcune realtà le figure elencate non sono presenti: in tale caso dovrebbero essere comunque individuate? Se sì, si chiede di specificare la fonte normativa di tale individuazione. In assenza di una specifica fonte normativa, si ritiene che detto obbligo di individuazione non possa essere introdotto attraverso il suddetto	



allegato che ha natura prettamente operativa e che reca, come indicato dall'Istituto stesso, "Indicazioni operative di carattere generale".	
Si chiede inoltre se, nel caso in cui l'attività esternalizzata sia inquadrabile in più codici (ad esempio, gestione Sinistri Danni relativi a più Rami), debbano essere fatte più segnalazioni su RIGA, una per ogni codice.	Nel caso in cui l'attività esternalizzata sia inquadrabile in più codici occorre procedere con più segnalazioni ognuna relativa per ciascun codice di attività.